



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2012, proposto dalla società Opus s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonello Rossi e Francesca Corda, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, nella via A. Galassi n. 2;

contro

il Comune di Villacidro, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marcialis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, nella via Cavalcanti n. 9;

nei confronti di

Ditta Onali Enrico, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Stefanino Casti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cagliari, v.le Bonaria n. 96;

per l'annullamento

della determinazione del 12 giugno 2012, n° 841, del Comune di Villacidro, con cui è stato aggiudicato alla controinteressata l'appalto di servizio di "manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dei campi di calcio in erba e delle strutture annesse";

dei verbali delle sedute di gara tenutesi in data 26.03.2012, 03.04.2012, 04.05.2012;

nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto medio tempore stipulato tra la Stazione appaltante e l'aggiudicataria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villacidro e della Ditta Onali Enrico;

Visto il ricorso incidentale proposto da Ditta Onali Enrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Antonello Rossi per la ricorrente; l'avv. Pietrina Canu, in sostituzione dell'avv. Massimiliano Marcialis, per il Comune resistente; l'avv. Stefanino Casti per le controinteressate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determinazione n. 1865 del 30 dicembre 2011, il Comune di Villacidro indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dei campi di calcio in erba e delle strutture annesse, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con base di gara fissata in € 168.000,00.
2. A conclusione della procedura, con determinazione n. 841 del 12 giugno 2012, la Commissione di gara disponeva l'aggiudicazione provvisoria in favore dell' A.T.I. ditta Onali Enrico- P.I.A. s.a.s., odierna controinteressata, la quale aveva conseguito un punteggio pari a 92,44, a fronte dei 75,00 punti ottenuti dalla ricorrente, seconda classificata.
3. Con il ricorso, regolarmente notificato e depositato, la Opus s.r.l. ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendo articolate censure.
4. Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Villacidro, chiedendo che lo stesso sia rigettato nel merito, siccome infondato.
5. Si è costituita anche la controinteressata, A.T.I. Ditta Onali Enrico- P.I.A. s.a.s. di Salvatore Cancellu (d'ora in avanti ATI Ditta Onali), chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso.
6. Con ordinanza n. 246/2012, in data 18 luglio 2012, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che ad una prima sommaria valutazione apparissero fondate le censure relative alla determinazione del costo del lavoro contenuto nell'offerta aggiudicataria, *“che sembrerebbe operata senza tener conto dei trattamenti minimi imposti dal C.C.N.L. applicabile al settore, sotto il profilo delle maggiorazioni dovute per il lavoro notturno e degli aumenti previsti nel tempo dal medesimo C.C.N.L.”*.
7. Con ricorso incidentale, regolarmente notificato e depositato, l'ATI Ditta Onali ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale per carenza d'interesse, con conseguente conferma della legittimità dell'aggiudicazione della gara alla ricorrente incidentale.
8. All'udienza pubblica del 14 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. In conformità agli indirizzi recentemente assunti dalla Sezione sul punto (cfr. da ultimo Sez. I, 13 dicembre 2012, n° 1115) deve essere prioritariamente esaminato il ricorso incidentale proposto dalla *A.T.I. Ditta Onali*, in quanto volto ad accertare l'illegittimità dell'ammissione alla gara della ricorrente principale; e, conseguentemente, accertare la carenza di legittimazione al ricorso della medesima ricorrente.
2. Nell'unico, articolato, motivo del ricorso incidentale, la controinteressata deduce, anzitutto, la sussistenza di un *«macroscopico errore nel computo delle diverse voci che concorrono alla formazione del prezzo offerto per l'appalto e del ribasso indicato, per l'omissione della voce “Lavori aggiuntivi per migliorie a corpo per € 3.368,00”»*.
Ciò avrebbe determinato l'erronea indicazione dell'importo offerto dalla società *Opus s.r.l.* (€ 156.171,27 anziché € 166.275,27), con conseguente errata valutazione della percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base di gara (7,041%).
Da ciò, la controinteressata pretenderebbe di evincere l'illegittimità dell'ammissione alla gara della società *Opus*.
3. Il motivo è infondato.
 - 3.1. Ai sensi degli articoli 73 e 74, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), ai fini dell'ammissione alla gara delle offerte è richiesto che esse contengano gli elementi essenziali e rispettino le prescrizioni formali previste dalla legge o dagli atti di gara; che siano inoltrate alla stazione appaltante secondo le

modalità e nei termini previsti dal bando; che sia garantito il principio di segretezza. Le offerte devono, inoltre, essere determinate nel loro ammontare, ossia devono recare indicazione esatta del prezzo o del ribasso offerto.

Laddove rispettino i sopra indicati requisiti, esse sono ammissibili, a prescindere dalla loro effettiva congruità o affidabilità. La verifica della sostenibilità economica dell'offerta viene effettuata, difatti, in una fase successiva all'ammissione alla gara, secondo le modalità stabilite dall'articolo 86, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3.2. Nel caso *de quo*, l'offerta presentata dalla ricorrente principale, *Opus s.r.l.*, appare ammissibile sotto il profilo formale, essendo fornita dei requisiti richiesti a tal fine dalla legge e dal bando di gara.

È, pertanto, infondata, la censura della ricorrente incidentale, laddove pretende di far discendere, dall'asserito errore contenuto nella formulazione dell'offerta (derivante, come accennato, dal mancato conteggio della somma relativa ai lavori per migliorie) l'esclusione della *Opus s.r.l.* dalla gara.

Le censure della ricorrente incidentale avrebbero dovuto rivolgersi, più esattamente, nei confronti della mancata verifica dell'anomalia o dello svolgimento difettoso della medesima procedura. Ma questo non emerge dalla lettura del motivo in esame, che, sul punto, non svolge censure specifiche.

In realtà, risulta, dagli atti del procedimento di gara di cui trattasi, che la stazione appaltante ha richiesto, in ossequio al disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 86, tanto all'aggiudicataria in via provvisoria (*ATI Ditta Onali*), quanto all'altra società partecipante (*Opus s.r.l.*), la giustificazione dell'offerta presentata. All'esito della valutazione effettuata sull'offerta della *ATI Ditta Onali*, l'amministrazione comunale ha disposto l'aggiudicazione definitiva in favore dell'odierna controinteressata.

Le giustificazioni prodotte dalla *Opus s.r.l.* non hanno, invece, costituito oggetto della verifica di congruità. Resta ferma, pertanto, la necessità (anche ai sensi dell'art. 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici) di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla *Opus s.r.l.*, ove quest'ultima sia destinataria di provvedimenti di aggiudicazione definitiva.

4. La ricorrente incidentale deduce, inoltre, l'errata indicazione, nell'offerta della *Opus s.r.l.*, delle voci relative al costo del lavoro, «*in quanto non conteggia correttamente alcune voci ed omette di considerarne altre*».

In particolare, la proposta della ricorrente principale conterrebbe un errore nel computo degli scatti di anzianità dei lavoratori: *Opus* avrebbe quantificato lo scatto in € 15,00 anziché € 13,233 per il dipendente inquadrato nel livello professionale A4 (di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, Portieri e Custodi, vigente *ratione temporis*) ed € 13,84 per il dipendente inquadrato nel livello B4 (cfr. pag. 4 del ricorso incidentale e tabella per rilevazione costo lavoro, doc. n° 7, produzione documentale allegata al ricorso incidentale).

4.1. La censura è inammissibile, stante la carenza dell'interesse alla medesima in capo all'*ATI Ditta Onali*.

Infatti, come riconosce la stessa ricorrente incidentale, l'offerta *Opus* prevede € 15,00 per gli scatti di anzianità dei dipendenti, e pertanto un importo superiore al minimo, previsto dal C.C.N.L. sopra richiamato, agli articoli 107 (portieri con profili professionali A) e 108 (lavoratori con profili professionali B).

5. La ricorrente incidentale deduce, altresì, l'errato conteggio della rivalutazione del TFR dei lavoratori, ritenendo che la *Opus s.r.l.* sia incorsa in errore calcolandola per i tre anni di durata dell'appalto, invece che su base annua.

Anche in questo caso, si deve rilevare l'inammissibilità della censura, stante la carenza dell'interesse alla medesima in capo all'*ATI Ditta Onali*, posto che la *Opus* ha comunque indicato importi in misura superiore rispetto al dovuto; il che non costituisce, quindi, una violazione dei minimi previsti dalla legge.

6. La ricorrente incidentale, con ulteriore doglianza, deduce l'errato conteggio dell'incidenza dell'IRAP e dell'IRES, che risulterebbe applicabile soltanto ad un eventuale utile d'impresa.

La censura è inammissibile per genericità, posto che non viene precisato in quali termini dovrebbe incidere, rispetto

ai dati forniti dalla OPUS, la base imponibile (utile d'impresa) indicata dalla ricorrente incidentale; e considerato che le basi imponibili delle due imposte sono differenti, al contrario di quanto sostenuto con la censura in esame.

7. Infine, la ricorrente incidentale deduce l'errato computo del totale ore lavorabili, da cui deve essere ricavato il costo orario del lavoro, ritenendo che non siano state inserite in esso le ore «*per ferie e permessi, per festività, malattia ed infortunio, per assemblee e permessi sindacali*».

La censura, prima che infondata, è irrilevante.

E' sufficiente osservare, infatti, che il costo totale annuo del lavoro, come indicato dalla *Opuss.r.l.* nelle giustificazioni prodotte, appare correttamente calcolato con riguardo alle voci del trattamento minimo contrattuale inderogabile, e non è comunque contestato dalla ricorrente incidentale. Con la conseguenza che diviene irrilevante il calcolo (proposto dalla *ATI Ditta Onali*) basato sulle ore teoricamente lavorabili in un anno.

8. Passando all'esame del ricorso principale, la *Opus s.r.l.* deduce, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara (in particolare art. 7 – modalità di gara e procedura di aggiudicazione) nonché l'eccesso di potere per istruttoria carente ed ingiustizia manifesta.

In punto di fatto, giova rammentare che la gara avrebbe dovuto aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione dell'offerta tecnica secondo il metodo del "confronto a coppie", in caso di numero di offerte superiore a tre; e con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, qualora le offerte fossero state inferiori a tre (cfr. pag. 8 del disciplinare di gara, doc. n° 4, produzione documentale ricorrente).

Inoltre, sempre in punto di fatto, occorre richiamare le considerazioni espresse dalla Commissione di gara in sede di valutazione delle offerte tecniche (punto W1, sistema organizzativo di fornitura del servizio), poste a motivazione dell'attribuzione dei punteggi: «*nel raffronto tra l'offerta della ditta A) Opus srl, e la ditta B) ATI Onali Enrico-P.I.A. s.a.s., la Commissione all'unanimità esprime una preferenza minima in favore di ATI Onali Enrico-P.I.A. s.a.s., in quanto l'organico del personale che dichiarano di impiegare, distinto per categorie e mansioni, il sistema organizzativo del servizio per le diverse tipologie dei servizi, la gestione della sicurezza ex D.Lgs. n° 81/08 e i sistemi adottati per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e comunque tutto l'insieme delle caratteristiche del punto W1, espressi da entrambe le ditte possono considerarsi equivalenti, ad eccezione del monte ore proposto dalla ditta B) che è di circa 63 ore settimanali + 4 ore aggiuntive, per lo svolgimento del servizio (manutenzione, custodia e pulizie), determinando così un impiego di personale per complessive 3.276 ore/anno + 208 ore aggiuntive, rispetto al monte ore offerto dalla ditta A) Opus Srl che è di ore/anno 3.057,90*» (cfr. verbale n° 2 del 3 aprile 2012, pag.3, doc. n° 7, produzione documentale ricorrente).

Secondo la ricorrente principale «*la commissione avrebbe dovuto svolgere le operazioni di valutazione delle offerte, secondo quanto previsto dall'art. 7 del disciplinare di gara, "attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti"*».

Sarebbe viziato, dunque, il procedimento laddove la Commissione ha assegnato 20 punti all'aggiudicataria e 0 punti alla ricorrente, non attribuendo a quest'ultima un punteggio, pur inferiore, rapportato proporzionalmente al contenuto dell'offerta presentata (e, segnatamente, al minore monte ore annuo proposto).

9. La censura è infondata.

Il procedimento seguito dalla commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica è immune dai vizi dedotti.

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la valutazione dell'offerta tecnica doveva essere effettuata mediante applicazione della formula, indicata espressamente nella *lex specialis*: $C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$, e non con

l'utilizzo della formula $V(a)_i = R_a / R_{max}$, di cui all'allegato P del regolamento esecutivo del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207/2010), utilizzabile per la valutazione dei soli elementi di natura quantitativa dell'offerta.

Pertanto, applicando il metodo indicato dalla *lex specialis*, appare corretta l'attribuzione di 20 punti all'aggiudicataria e 0 punti alla ricorrente. Difatti:

- è stata espressa la preferenza minima (2) per l'offerta della *ATI Ditta Onali*;
- sono stati poi riportati a un coefficiente compreso tra 0 e 1 i punteggi espressione delle preferenze, con conseguente assegnazione del coefficiente pari a 1 all'offerta dell'*ATI Ditta Onali*, e pari a 0 a quella *Opus*;
- si è, infine, proceduto all'assegnazione del punteggio previsto dal parametro W1, con attribuzione di 20 punti all'offerta dotata di coefficiente 1 e con proporzionale assegnazione del punteggio spettante all'altra offerta; vale a dire, un punteggio pari a 0, essendo il coefficiente riportato dalla proposta *Opus*, appunto, pari a zero.

10. Con il secondo motivo di ricorso, la *Opus s.r.l.* deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del disciplinare di gara, per la mancata esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria che avrebbe indicato un costo del lavoro inferiore ai minimi stabiliti dal C.C.N.L. di settore e dalle leggi previdenziali ed assistenziali. Deduce, poi, sotto i medesimi profili, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

La ricorrente afferma, anzitutto, che il costo orario del lavoro calcolato dall'aggiudicataria, pari a € 11,05/ora, viola le tabelle ministeriali relative al C.C.N.L. "Pulizie", che indicano quale costo medio orario del lavoro l'importo di € 15,29.

Sempre nell'ambito del secondo motivo di ricorso, la ricorrente asserisce che il costo orario del lavoro indicato dall'*ATI Ditta Onali* viola altresì il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, essendo state conteggiate erroneamente alcune voci ed omesse altre.

In particolare, evidenzia che:

- a. la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L. vigente - destinata peraltro a elevarsi da settembre 2012- sarebbe pari a € 3,60, mentre quella indicata dall'*ATI Ditta Onali* è di € 3,55;
- b. non si terrebbe conto, nell'offerta dell'aggiudicataria, della maggiorazione (20 o 30% a seconda della previsione o meno dell'avvicendamento nei turni) prevista per il lavoro notturno, servizio espressamente richiesto dal bando di gara;
- c. non si terrebbe conto, nell'offerta dell'aggiudicataria, del costo relativo a ferie, malattia e permessi, anche per la formazione obbligatoria per la sicurezza (8 h).

11. La censura è fondata, nei termini che seguono.

11.1 Sebbene, infatti, come puntualmente rilevato dalla difesa dell'Amministrazione e della controinteressata, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiamato da parte attrice e contenente le tabelle sia stato emanato il 23 maggio 2012, con la conseguenza che non era applicabile né alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (15 marzo 2012), né al momento dell'aggiudicazione (4 maggio 2012), esso, atteso il suo valore ricognitivo, si riferisce al costo medio del lavoro a decorrere dal mese di marzo 2012.

Pertanto, fatta salva la possibilità per l'offerente di dimostrare in concreto qualunque circostanza di fatto e di diritto che determini una riduzione dei costi (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 28 maggio 2012, n. 3134), poiché l'offerta presentata dall'*ATI Ditta Onali* si discostava in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle, l'Amministrazione avrebbe dovuto condurre apposita istruttoria al fine di valutarne specificamente la congruità e l'affidabilità.

11.2 In realtà, la censura appare cogliere nel segno soprattutto nella parte in cui deduce la violazione delle norme contrattuali che disciplinano il trattamento economico minimo.

11.3. Con riguardo al profilo sub a), di cui al punto 10, l'Amministrazione resistente si difende sostenendo che al

momento dell'offerta il minimo retributivo orario previsto dal C.C.N.L. di riferimento fosse pari a € 3,55 e che eventuali successive modifiche in aumento rientrino nel rischio d'impresa. Osserva, poi, che, ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui l'importo di riferimento fosse € 3,60 (come indicato dalla ricorrente), la sussistenza di uno scostamento di soli cinque centesimi potrebbe essere considerata ammissibile, stante il potere della stazione appaltante di operare un giudizio complessivo di remuneratività.

11.4. Le asserzioni della resistente sono prive di pregio.

La retribuzione tabellare mensile prevista dal C.C.N.L. del settore pulizie in vigore dal 31 maggio 2011 è pari, a decorrere da giugno 2011, a € 614,21 (cifra che, divisa per il coefficiente di 173, ore mensili contrattuali, dà il quoziente di € 3,55/ora), mentre è di € 624,21 (che, diviso per il coefficiente di 173, dà il quoziente di € 3,60) a partire da marzo 2012.

Il medesimo C.C.N.L. prevede, inoltre, successivi aumenti, a partire da settembre 2012 (€ 634,21) e da aprile 2013 (€ 659,21).

Pertanto, l'offerta dell'ATI Ditta Onali avrebbe dovuto essere esclusa sia perché ometteva di considerare, stante la previsione di durata triennale dell'appalto, i successivi aumenti retributivi già previsti dal Contratto Collettivo, sia soprattutto perché, prevedendo la retribuzione oraria di € 3,55, violava il minimo retributivo inderogabile vigente al momento dell'offerta (15 marzo 2012), pari a € 3,60.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, è appena il caso di rimarcare che, contrariamente a quanto asserito dall'Amministrazione resistente, la sussistenza di un pur minimo scostamento rispetto ai minimi retributivi non può essere oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante nell'ambito del giudizio di anomalia.

Difatti, tale giudizio è escluso con riferimento ad offerte che violino i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, secondo quanto chiarito dall'articolo 87, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Inoltre, la stessa *lex specialis* di gara, all'articolo 9, sancisce che *“saranno ritenute inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali”*.

11.5. Con riferimento al profilo sub b), l'Amministrazione resistente osserva che l'ATI Ditta Onali ha proposto un servizio di videosorveglianza per la custodia notturna, accompagnato da ispezioni e ronde per un ammontare complessivo di tre ore, senza previsione di una maggiorazione dei costi del lavoro, giacché *«dette ronde rientrano in un più generale servizio di sorveglianza svolto per altre attività nella stessa zona»* (memoria 29.10.2012, pag. 8).

11.6. Nella memoria di replica depositata il 3 novembre 2012, la ricorrente principale eccepisce, con riguardo a tale profilo, con riferimento al servizio di videosorveglianza, che esso - pur svolto a distanza - determina l'impiego di un lavoratore, il quale deve essere retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro notturno; e, con riferimento alle “ronde”, che tale servizio, seppur organizzato in comune con altre imprese, determina un costo, seppur minimo, che non è stato conteggiato dall'ATI Ditta Onali.

11.7. Anche con riferimento all'elemento retributivo costituito dalla maggiorazione dovuta per lo svolgimento di lavoro notturno, va rilevata la fondatezza della doglianza, trattandosi, anche in questo caso, di un'ipotesi di violazione del C.C.N.L., afferente a trattamenti salariali minimi in ordine ai quali non sono ammesse giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia, secondo quanto prescritto dal già citato comma 3, art. 87, del codice dei contratti pubblici.

Considerato che le censure accolte, comportando la radicale illegittimità dei provvedimenti impugnati, configurano anche la completa satisfattività delle pretese azionate dalla ricorrente, si possono ritenere assorbite gli ulteriori vizi

dedotti.

12. Il ricorso principale, in conclusione, deve essere accolto. Il ricorso incidentale deve essere in parte rigettato, in parte dichiarato inammissibile.

13. La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determinazione del 12 giugno 2012, n° 841, del Comune di Villacidro, con cui è stato aggiudicato alla controinteressata l'appalto di servizio di "manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dei campi di calcio in erba e delle strutture annesse".

Respinge il ricorso incidentale, in quanto in parte infondato e in parte inammissibile.

Condanna il Comune di Villacidro e la Ditta Enrico Onali al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente Opus s.r.l. , liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)